TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 48

T. U. 1923, art. 48, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di un collegio, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-48-t-u-1923-art-48-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it